

SCHEDA CONOSCITIVA CREDITO D'IMPOSTA

La legge di Stabilità per il 2016 introduce il credito d'imposta per le imprese che attuano investimenti, acquistando nuovi beni strumentali da destinare a strutture produttive dislocate nelle aree più svantaggiate del Mezzogiorno: Basilicata, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna; si tratta di un'agevolazione che compete in riferimento agli investimenti realizzati con decorrenza fino al 31 dicembre 2023, correlati ad un iniziale progetto di investimento.

Il beneficio spetta:

- 1) per gli investimenti che raggiungono un importo massimo di 3 milioni, con riferimento alle **imprese di piccole dimensioni**;
- 2) per gli investimenti di importo pari a 10 milioni, invece, per le **imprese di medie dimensioni**;
- 3) per gli investimenti che arrivano a 15 milioni per le **imprese più grandi**.

BENEFICIARI DEL BONUS E CHI GLI ESCLUSI

Coloro che potranno utilizzare il credito di imposta sono i **sogetti titolari di reddito d'impresa**, a prescindere sia dalla natura giuridica assunta, che dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile.

Sono, però, esclusi i soggetti operanti nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle attinenti infrastrutture, oltre che della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché infine nei settori finanziario, creditizio ed assicurativo.

Infine, si precisa che il **bonus è precluso alle imprese che sono in stato di difficoltà**.

I soggetti beneficiari, prima di fruire del credito d'imposta, dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione.

BENI AGEVOLATIVI

Sono considerati beni agevolabili tutte le acquisizioni, realizzate anche attraverso contratti di locazione finanziaria, di **macchinari, attrezzature ed impianti**, ricompresi all'interno di un **progetto di investimento**.

Con il credito d'imposta per il Mezzogiorno sono agevolabili gli investimenti in:

- **Macchinari**
- **Impianti**
- **Attrezzature varie**

I beni agevolabili devono essere:

- strumentali all'attività d'impresa;
- nuovi;
- destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.

Il riferimento normativo ai “beni strumentali” comporta che i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Occorre riferirsi ai beni “classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale come “Impianti e macchinari” e come “Attrezzature industriali e commerciali” di cui alle voci B.II.2 e voce B.II.3 dello Schema di Stato Patrimoniale previsto dall' articolo 2424 c.c.

la voce B.II.2 “impianti e macchinario” può comprendere:

- **Impianti generici:** sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- **Impianti specifici:** sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda;
- **Altri impianti:** quali ad esempio forni e loro pertinenze;

– **Macchinari automatici e macchinari non automatici:** si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.

la voce B.II.3 “attrezzature industriali e commerciali” può comprendere:

– **Attrezzature:** sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);

– **Attrezzatura varia,** legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura, compresi convenzionalmente gli utensili.

Rientrano tra i beni in questione sia gli impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici ed altri impianti (quali ad esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili quali “macchinari”, automatici e non automatici.

Sono, altresì, agevolabili:

– attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;

– attrezzature varie ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa;

– attrezzature che completano la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d’usura.

Deve trattarsi, in ogni caso, di beni ammortizzabili ai sensi degli articoli 102 ovvero 102-bis del TUIR.

Non rientrano nelle predette voci, in quanto inclusi nella voce **B.II.4 “altri beni”**, gli investimenti in:

– **Mobili** (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);

– **Macchine d’ufficio** (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);

– **Automezzi** (ad esempio: autovetture, autocarri leggeri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);

– **Imballaggi da riutilizzare.**

Non sono altresì agevolabili, in quanto espressamente escluse, le **immobilizzazioni immateriali** di cui alla **voce B.I** dell'Attivo di Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c.

L'**unica eccezione** al riguardo è rappresentata da **hardware e software**, anche basati su piattaforme *cloud computing*, **aventi uno specifico carattere di innovatività**, ovvero che siano dedicati a:

- organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati;
- gestione di interfacce anche multimediali;
- utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse;
- ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy.

Sono pertanto **esclusi** dalle agevolazioni gli **investimenti di mera sostituzione** in quanto gli stessi non possono essere considerati “investimenti iniziali”; in tal senso non sono agevolabili le operazioni di “permuta” neppure limitatamente alla differenza di valore fra i beni di nuova acquisizione e quelli dismessi e/o dati in permuta.

Per le stesse motivazioni i beni oggetto dell'investimento agevolabile devono possedere il requisito della **strumentalità** nel senso che devono essere impiegabili ed impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo aziendale; sotto questo profilo non sono agevolabili i beni merce ed i materiali di consumo oltre quei beni che per presunzione normativa (ancorché fossero classificabili nelle voci B.II.2 e B.II.3 del Bilancio) **non sono prettamente strumentali quali ad esempio telefoni ed autovetture.**

Altro requisito di cui i beni agevolabili devono essere dotati è quello della **novità** intesa nel senso che devono essere stati acquistati direttamente dal produttore o distributore o anche da un terzo precedente acquirente, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da

La concessione dell'agevolazione spetta solo agli investimenti effettuati **in beni strumentali nuovi** per le **seguenti tipologie di interventi**:

- 1) la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- 2) l'estensione di uno stabilimento già esistente;
- 3) la diversificazione produttiva di uno stabilimento;

- 4) la variazione complessiva del processo produttivo di uno stabilimento già esistente;
- 5) la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso in caso di mancata acquisizione.

La **percentuale di agevolazione** risulta rispettivamente del:

- 1) **45%** per le piccole imprese;
- 2) **35%** per le medie imprese;
- 3) **25%** per le grandi imprese.

Il credito d'imposta è utilizzabile solamente in **compensazione** tramite il **modello F24**. Si potrà utilizzare la compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato eseguito l'investimento.

Documenti necessari alla presentazione dell'istanza:

- visura aggiornata della società;
- dati anagrafici del rappresentante legale dell'impresa e documento di identità;
- dati relativi al progetto di investimento (descrizione analitica dello stesso e relativi importi suddivisi per categoria impianti/macchinari/attrezzature);
- Preventivi/conferme d'ordine dei beni oggetto di agevolazione che si andranno ad acquisire;
- dati anagrafici completi di codice fiscale e residenza per i soggetti sottoposti a documentazione antimafia, vale a dire:
 - legale rappresentante dell'impresa e conviventi maggiorenni dello stesso;
 - tutti i componenti del consiglio di amministrazione e conviventi maggiorenni degli stessi;
 - per le società di capitali, socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro conviventi maggiorenni dello stesso;
 - per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli

eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2508 del Codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.